



*Parere*

L'ammortamento civilistico dei beni immateriali rappresentati dai diritti in esame acquisiti in licenza o a titolo di proprietà segue una regola comune in base alla quale la vita utile determinata con riferimento alla residua possibilità di utilizzazione coincide con la durata economica del diritto.

La corretta interpretazione di tale regola civilistica indica la durata economica e non quella giuridica come elemento rilevante per la determinazione delle quote di costo da imputare ai singoli esercizi. Ne consegue che il concetto di durata economica è il medesimo sia per i diritti di sfruttamento delle opere dell'ingegno detenuti in proprietà sia per quelli acquisiti con contratto di licenza sugli stessi.

Secondo corretti principi contabili (cfr. principio contabile n. 10) ed anche a livello internazionale (IAS n. 38) la durata dell'ammortamento sarà rapportata alla durata della tutela legalmente prevista o, in caso di licenza d'uso, alla durata dell'utilizzazione prevista dal contratto, solo nel caso in cui ci si aspetta di ottenere benefici economici apprezzabili in tutto tale periodo. Al contrario, quando le aspettative di utilità futura interessano un arco temporale più limitato, si ridurrà proporzionalmente la vita utile del bene e il relativo periodo di ammortamento.

Come detto, tale regola vale sia per i beni detenuti in proprietà a titolo originario o derivativo sia per quelli iscritti in bilancio a seguito di un contratto di licenza a tempo determinato o indeterminato. Da un punto di vista fiscale, l'articolo 109 del TUIR prevede una disciplina per l'ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno per quote anche non costanti non superiori ad un terzo del costo e una disciplina per le categorie delle "concessioni" e degli "altri diritti" ammortizzabili in relazione alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

Tale distinzione, con la sola eccezione rappresentata dai marchi deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo, è la medesima di quella contenuta nell'articolo 109 del codice civile che classifica alla voce B I i diritti di brevetto e quelli di utilizzazione delle opere dell'ingegno ed alla voce B II le concessioni, le licenze, i diritti simili ed i marchi.

A parere della scrivente, l'opera cinematografica è ammortizzabile seguendo le regole del comma 1 dell'articolo 109 del TUIR non solo se detenuta in proprietà ma anche quando lo sia in virtù di un contratto di licenza.

Ciò in considerazione della sostanziale equivalenza del periodo di utilizzazione economica del diritto immateriale detenuto a titolo di proprietà e di quello derivante da un contratto di licenza sul diritto stesso ed a con